

TORNATA DEL 9 MAGGIO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Seguito della discussione sul progetto di legge per modificazioni alla legge 30 giugno 1861 sulla Sanità marittima — Approvazione dell'articolo 1° — Raccomandazione del Senatore Amari prof., e risposta del Ministro della marina — Approvazione degli articoli 2, 3, e 4 — Spiegazioni chieste dal Senatore Tommasi e fornite dal Ministro dell'interno — Approvazione degli articoli 5 e 6 ultimo della legge — Approvazione per articoli del progetto di legge per la spesa straordinaria per un cavo sottomarino — Discussione del progetto di legge per l'approvazione del contratto d'affitto del Cantiere militare marittimo di San Rocco in Livorno — Istanza del Senatore Capriolo e dichiarazione del Ministro della marina — Approvazione dell'articolo unico — Discussione del progetto di legge per disposizioni intorno alle fiere ed ai mercati — Dubbi del Senatore San Severino e dichiarazioni del Ministro di agricoltura e commercio sull'articolo 1° — Emendamento del Senatore Melegari, Relatore, combattuto dal Ministro d'agricoltura e commercio — Repliche del Senatore Melegari e del Ministro stesso — Parole del Senatore Cibrario in appoggio della proposta del Relatore, e del Senatore Capriolo a favore dell'articolo ministeriale — Nuovi schiarimenti del Senatore Melegari, Relatore, e dichiarazioni del Ministro d'agricoltura e commercio — Proposta del Senatore F. Roncalli, combattuta dal Ministro, dal Relatore, e dai Senatori Capriolo, Gallotti e Lambruschini — Aggiunta proposta dal Senatore Capriolo — Riserva del Senatore Roncalli — Reiezione dell'emendamento Melegari — Osservazioni del Ministro d'agricoltura e commercio contro l'aggiunta del Senatore Capriolo, ritirata dallo stesso, ripresa dal Senatore Gallotti, e reiezione di essa — Approvazione degli articoli 1, 2 e 3 e della tabella — Squittinio segreto sulle due prime leggi discusse, dichiarato nullo per mancanza del numero legale.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro della marina e più tardi intervengono i Ministri dell'interno, dell'agricoltura e commercio, delle finanze e dei lavori pubblici.

Il Senatore Segretario Ginori-Lisci legge il processo verbale della tornata di ieri, che viene approvato.

Fa omaggio al Senato il Ministro degli affari esteri di 200 esemplari di un nuovo quadro degli agenti diplomatici di S. M. all'estero.

I Senatori Moris, Pavese, Ceppi e Varano domandano un congedo ch'è loro dal Senato accordato.

Presidente. Continua secondo l'ordine del giorno la discussione sul progetto di legge sulla Sanità marittima.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE SULLA SANITÀ MARITTIMA.

Ieri, prima che parlasse il signor Ministro dell'interno, il Senatore Menabrea aveva toccato della convenienza di sospendere la discussione di questa legge.

Domando al Senatore Menabrea se crede di fare una formale proposta.

Senatore **Menabrea.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea.** Mi pare che il processo verbale dica che io ho chiesto la sospensione della discussione del progetto di legge. Dichiaro che non ho espresso questo parere; ho detto soltanto, se non erro, che la legge qual era presentata, mi pareva avesse molti inconvenienti e che perciò sarebbe stato forse più opportuno di rimandarne la discussione affine di studiarla maggiormente; ma non ho fatto nessuna proposta al riguardo; anzi ho detto che io avrei votato contro alla legge quale è presentata, perchè non la credevo appropriata alle condizioni attuali.

In conseguenza, lo ripeto, non ho fatto, nè faccio veruna proposta.

Presidente. Dopo questa dichiarazione si ritiene chiusa la discussione generale e passeremo a quella dei singoli articoli.

« Art. 1. Le Direzioni di Sanità marittima ed i Con-

sigli sanitari stabiliti cogli art. 3 e 4 della legge 30 giugno 1861, N. 64, sono aboliti. »

(Approvato)

« Art. 2. Nelle provincie i cui limiti fanno parte del litorale del Regno, i Prefetti assumono nelle rispettive loro giurisdizioni le funzioni dei Direttori di Sanità marittima sotto la dipendenza del Ministero dell'interno. »

Senatore Amari prof. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Amari.

Senatore Amari. Se il Senato voterà la legge, alla quale io mi sono opposto ieri, e contro la quale voterò, io avrei una raccomandazione da fare al sig. Ministro dell'interno, al quale potrebbe essere trasmessa dal suo collega l'onorevole Ministro della marina, ed è, di mettere fuori un regolamento il quale definisca precisamente le attribuzioni del Ministero e degli Agenti sanitari, cioè a dire i Prefetti e Consigli, in fatto di contumacia nel senso da me sostenuto ieri, cioè a dire che le contumacie generali, le contumacie cioè stabilite per norma sulle provenienze dei porti infetti o sospetti siano determinate dal Ministero, e che all'autorità locale resti soltanto a stabilire le contumacie, e prendere tutte le misure necessarie per i casi avvenuti durante la traversata dei legni provenienti dall'estero.

Ministro della marina. Mi spiace che in questo momento il mio collega Ministro dell'interno, il quale naturalmente è meglio edotto che io non sia della materia, non si trovi presente; ma posso dichiarare al Senato che non potrei prendere un impegno di questo genere, in quanto che il regolamento per l'esecuzione della legge dovrà naturalmente essere fatto secondo il sistema ora proposto. Questo regolamento sarà studiato prima dal Ministero, poi sottoposto al parere del Consiglio di Stato, ed io non so se sia veramente qui il caso di cominciare a tracciar le norme del regolamento da seguirsi.

Se il Senato lo crede, io reputerei conveniente di soprassedere per poco, finchè giunga il mio collega Ministro dell'interno, che ho mandato a chiamare, e così udrà da lui più ampie spiegazioni.

Senatore Amari. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Amari. Io non ho inteso di far altro che una pura raccomandazione, e non voglio insistere per avere dal Ministero una risposta se accetti o non accetti la mia preghiera.

Io, dico, non ho voluto far altro che rinnovare in quest'occasione, la quale mi pare opportuna, l'idea annunciata fin da ieri, e pregare il Ministro a volere, qualora questo progetto fosse votato, non ostante il mio parere contrario, stabilire precisamente queste attribuzioni.

Ministro della marina. Fino a questo punto io posso assicurare l'onorevole Senatore che le attribuzioni delle autorità, a cui egli accenna, saranno nettamente stabilite.

Presidente. Se non si domanda da altri la parola, rileggo l'articolo per porlo ai voti.

« Art. 2. (Vedi sopra):

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 3. I Consiglieri sanitari ordinari contemplati dall'art. 7 della legge 20 marzo 1865, N. 2248, saranno in numero di otto, due dei quali dovranno essere Consiglieri provinciali nominati dal Consiglio provinciale-amministrativo. »

(Approvato)

« Art. 4. Allorquando il Consiglio provinciale di Sanità dovrà occuparsi di affari che interessano la Sanità marittima saranno chiamati ad intervenire alle adunanze, per dare il loro voto consultivo, il Sindaco del Capoluogo, il Presidente della Camera di commercio, un Capitano marittimo, l'Agente delle dogane ed il Capitano del porto principale della provincia. Il Capitano marittimo, sulla proposta della Camera di commercio, sarà nominato dal Prefetto. »

(Approvato dopo prova e controprova)

« Art. 5. Nei porti di Genova, Savona, Livorno, Cagliari, Portoferraio, Napoli, Castellamare, Ancona, Brindisi, Bari, Palermo, Messina, Catania, Trapani, Girgenti, Augusta, Siracusa, Taranto, Porto-Torres, e Pozzuoli, saranno istituiti sotto l'immediata dipendenza dell'autorità amministrativa provinciale uffici di Sanità marittima con impiegati propri, i quali uffici potranno essere istituiti temporaneamente dal Governo in altri porti ove e quando il bisogno ne occorra.

« Negli scali rimanenti sarà agente di Sanità marittima, sotto la dipendenza del Prefetto, il Sindaco del Comune ov'è lo scalo, e sotto i di lui ordini il servizio sanitario sarà fatto da agenti designati dal Prefetto.

Senatore Tommasi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tommasi. Io mi permetto fare al signor Ministro dell'interno una domanda dichiarativa intorno alla sfera d'azione di questi membri degli Uffici di Sanità marittima che saranno istituiti, e che saranno sotto l'immediata dipendenza dei Consigli amministrativi provinciali.

Io desidero di sapere dall'onorevole signor Ministro dell'interno se questi impiegati saranno semplicemente impiegati burocratici, ovvero se saranno impiegati che avranno un'ingerenza tecnica, nelle questioni che potranno insorgere intorno alla Sanità marittima.

Non faccio che questa semplice domanda, salvo poi a ripigliare la parola, udita la sua risposta.

Ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'interno. Io non potrei che ripetere al Senato la dichiarazione che già ebbi l'onore di fare alla Camera dei Deputati, che cioè questi Uffici di Sanità marittima saranno composti principalmente d'uomini tecnici, poichè appunto lo scopo di questi Uffici quello si è di attendere ai servizi tecnici, che riguardano la Sanità marittima.

Senatore **Tommasi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tommasi**. In tale caso questi membri non avrebbero che un voto consultivo, ma non un voto deliberativo che pesi nelle decisioni finali. Io capisco perfettamente che il Direttore principale di tutto ciò è il Ministro dell'interno; ma nelle questioni speciali, nelle questioni locali, che potranno insorgere intorno alla natura delle malattie, se siano cioè importabili o no, se debba o no stabilirsi quarantena, e di quanti giorni debba essere, e tante altre cose, come per esempio, il deliberare sulla provenienza dei vascelli, se vengano da luoghi infetti o no, chi se ne occuperà? Il Ministro dell'interno, ovvero gli Uffici locali?

Mi permetto dunque di domandare a' sig. Ministro dell'interno se questi giudizi e queste deliberazioni saranno date dal Comitato sanitario provinciale, ovvero specialmente dai membri che compongono l'Ufficio sanitario marittimo; se codesto Ufficio è composto di uomini tecnici, che parte prenderanno nei voti consultivi? o per avventura saranno gli esecutori dei Consigli del Comitato sanitario provinciale approvati dal Ministro?

Ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro dell'interno.

Ministro dell'interno. Io credo che le idee rimarranno di molto semplificate, solo che si badi che in questa come in tutte le altre materie amministrative vi è la parte consultiva e la parte esecutiva. Qui siamo precisamente nella parte assolutamente esecutiva.

Sono concentrate nel Prefetto le attribuzioni della Sanità marittima; il Consiglio sanitario sancisce tutti quei provvedimenti, dei quali è richiesto; in seguito alle osservazioni ed eccitamenti che vengono ai Consigli provinciali dal Prefetto ed anche dal Ministero; quando il Consiglio provinciale ha deliberato ed ha provveduto allo sue competenze, rimane che siano eseguiti i suoi provvedimenti.

Per l'esecuzione sono istituiti appunto questi Uffici che saranno specialmente composti di persone tecniche, perchè il servizio che si dovrà prestare sarà servizio essenzialmente tecnico, in fatto di Sanità marittima.

Questi funzionari adempiendo il loro ufficio dovranno farne rapporto al Prefetto, il quale ne riferirà al Ministero.

Altra deliberazione a questo riguardo la quale debba avere un effetto qualunque direttamente dagli Uffici di Sanità non può essere presa, nè può immaginarsi come debba essere presa, perchè questi Uffici non sono che esecutori di quegli ordini i quali sono dati dall'autorità superiore competente.

Senatore **Tommasi**. Ringrazio il signor Ministro delle date spiegazioni, e non insisto.

Presidente. Se nessun altro domanda più la parola, metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato)

Art. 6.° È derogato ad ogni anteriore disposizione contraria alla presente legge.

(Approvato)

Passeremo alla discussione dell'altro progetto di legge relativo alla spesa straordinaria per l'acquisto di un cavo sottomarino.

Do lettura del progetto di legge (*V. infra*).

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, s'intenderà chiusa.

Darò ora lettura degli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. È approvata la spesa straordinaria di lire ottantotto mila cento novantatré pel pagamento d'un cavo sottomarino, che il Governo del Re ha acquistato dall'Amministrazione francese dei telegrafi. »

(Approvato)

« Art. 2. Per l'applicazione della predetta spesa è aggiunto nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici pel 1865 un nuovo capitolo col numero 165 e con la denominazione: *Pagamento d'un cavo sottomarino venduto allo Stato dall'Amministrazione francese dei telegrafi.* »

(Approvato)

Si procederà all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto e si terranno aperte le urne per quei Senatori che si trovano negli Uffici.

(Il Senatore Segretario **Manzoni T.** fa l'appello nominale).

Ora viene in discussione il progetto di legge per l'approvazione del contratto d'affitto del cantiere militare marittimo di San Rocco in Livorno.

Sono pregati i membri dell'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Leggo l'articolo unico.

« È approvato il contratto 31 agosto 1865 stipulato fra i Ministri delle finanze e della marina da una parte, e l'ingegnere Luigi Orlando dall'altra, con cui fu a questo concesso in affitto per anni trenta il Regio cantiere militare marittimo di San Rocco in Livorno colle modificazioni indicate dalla Commissione agli articoli 16, 22 e 23 del progetto. »

Se il Senato crede, darò lettura della Convenzione (1)
Voci. No, no.

Presidente. Poichè il Senato si crede abbastanza edotto della materia, chieggo se crede si debba passare alla discussione dell'articolo unico della legge. Chi è di quest'avviso, è pregato di sorgere.

(Il Senato approva.)

Rileggo adunque l'articolo.

(*Vedi sopra*).

È aperta la discussione generale su questo articolo.

Se niuno domanda la parola, trattandosi di un solo articolo, si passerà allo squittinio segreto.

Senatore **Capriolo**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Capriolo**, *Relatore*. Prego il signor Mini-

(1) Per la convenzione *V.* stampato N. 32 degli atti interni.

stro; a norma di quanto si accennava nella relazione, a voler dire se intenda di fare opera per indurre il concessionario a dichiarare che colla disposizione dell'articolo 14, nel modo in cui è concepito, non intende in nessun modo si convenisse di restringere le disposizioni stabilite dagli articoli 10 e 11 relativamente all'approvazione del Governo, cioè che l'approvazione del Governo debba sempre ottenersi tanto per la forma dell'opera come relativamente alle necessità dell'opera stessa, anche per le opere di cui è cenno nell'articolo 14.

Ministro della marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della marina. Quando il Ministero faceva questo contratto coll'ingegnere Orlando, non solamente non è mai venuto in capo a noi, parte contraente, che il Governo possa essere limitato nei casi di dare o negare la sua approvazione alle opere che si volevano costruire nel cantiere; ma si era convenuto tanto da una parte quanto dall'altra, che l'ingegnere Orlando non possa costruire cosa alcuna nel cantiere senza l'esplícita approvazione del Ministero.

Ciò posto, non era venuto in mente, lo ripeto, a niuno che il secondo paragrafo dell'articolo 14 dovesse stare diviso e concedersi all'Orlando la facoltà di costruire opere a modo suo qualora il Ministero pensasse di opporsi.

Ciò stabilito, accetto formalmente la dichiarazione di cui dianzi faceva parola l'onorevole Capriolo, ed annunzio che farò dichiarare dall'Orlando esplicitamente che ogni qualvolta egli creda necessario fare un'opera qualunque nel cantiere di San Rocco, se non avrà avuto l'approvazione del Governo, non la potrà intraprendere.

Presidente. Se nessuno domanda ulteriormente la parola, si riterrà per chiusa la discussione, e si passerà poi alla votazione per isquittinio segreto dopo l'approvazione di altre leggi.

Intanto si procederà alla discussione del progetto di legge per disposizioni intorno alle fiere ed ai mercati (*Vedi infra*).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLE FIERE ED AI MERCATI.

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Spetta ai Consigli Comunali di stabilire le fiere e i mercati nelle località dipendenti dalla loro amministrazione.

« La rispettiva deliberazione sarà trasmessa al Prefetto perchè ne ordini la pubblicazione nei Comuni limitrofi.

« In caso di opposizione da parte dei medesimi, deciderà la Deputazione provinciale. Contro la decisione della stessa è aperto il ricorso al Consiglio provinciale che pronuncierà inappellabilmente.

« Il termine per opporsi alla deliberazione dei Consigli comunali è di trenta giorni dal di della pubblicazione; spirato il quale, la deliberazione rimane esecutiva. »

Senatore San Severino. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore San Severino. Ho chiesto la parola non per fare opposizione a questo articolo, ma per chiarirmi di un dubbio sul terzo alinea, il quale è così concepito: « In caso di opposizione da parte dei medesimi, deciderà la Deputazione provinciale. Contro la decisione della stessa è aperto il ricorso al Consiglio provinciale che pronuncierà inappellabilmente. »

Non so, ma mi viene il dubbio che questo appello non sia regolare, perchè la Deputazione provinciale non è che una emanazione ed una rappresentanza del Consiglio provinciale. Dunque, come mai dovrà ricorrere a questo Consiglio?

Ministro d'agricoltura e commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ministro d'agricoltura e commercio. Nell'altro ramo del Parlamento si era agitata lungamente la questione se si dovesse lasciare la via aperta al ricorso al Re contro le decisioni della Deputazione provinciale, secondo il modo consueto, o se altrimenti non si potesse lasciare aperto questo ricorso al Consiglio provinciale. Io debbo dire schiettamente che ho sostenuto la prima opinione, e che non mi sono adattato ad accettare la seconda, se non pel gran desiderio che si aveva di unificare questa parte di legislazione, e soprattutto per istituire le tasse che tanto premeva di mandare ad effetto.

Le ragioni che si mettevano in campo intorno a questo alinea erano quelle di non sopraccaricare, dirò, il potere centrale di attribuzioni, e di lasciare che codeste questioni delle fiere si potessero comporre entro i limiti dei poteri elettivi. Si era adottato il principio che la fiera non si considerava come una concessione del Governo, bensì come un atto della potestà comunale.

Siccome quest'atto della potestà comunale in alcuni casi poteva toccare ad interessi della Provincia, allora si è subordinato quest'atto alla decisione della Deputazione provinciale.

Sembra che la cosa avrebbe potuto fermarsi lì; ma alcuni sostenevano che in parecchie questioni forse la Deputazione provinciale non avrebbe potuto tutelare sufficientemente gl'interessi di qualche Comune; e allora si trattò di lasciare aperta la via ad un ricorso contro la Deputazione provinciale. Si è, ripeto, agitata lungamente la questione se non fosse più conveniente lasciare aperta la via al ricorso al Re, secondo il modo consueto, o altrimenti, dirò, per discentrare alquanto, d'introdurre il Consiglio provinciale come si vede introdotto in alcuni atti che veramente non sono conformi a questo istituto. Ma siccome questi

atti sono pochi e scarsi, quindi credo che non venga insistere oltre su tal punto.

Senatore **San Severino**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **San Severino**. Io non avevo esposto che un dubbio. L'inconveniente, se pur esiste, è di piccola entità. Del resto, io ritiro di buon grado la mia proposta.

Senatore **Melegari**, *Relatore*. In seno dell'Ufficio Centrale si è manifestata una minoranza intorno alla disposizione che porta in proposito al Consiglio provinciale il ricorso contro la decisione della Deputazione provinciale. Questa opposizione della minoranza era fondata anzitutto su ciò, che la legge proposta si trovava in urto con una delle nostre leggi organiche, la legge comunale e provinciale. In questa legge sonvi due articoli che concernono tutti e due lo stesso oggetto, le fiere ed i mercati. L'articolo 138, secondo il quale alla Deputazione provinciale spetta l'approvare le istituzioni di questo genere, e l'articolo 176 che dice: il Consiglio provinciale delibera a termini di legge sulle fiere e sui mercati. Il Ministro proponente credè di dover porre in accordo questi due articoli, poichè gli pareva vedere in questa deliberazione del Consiglio un atto di autorità propriamente detto; mentre se si guardi al contesto del citato articolo appare evidentemente che ivi non si tratta che di un semplice parere, di un atto puramente consultivo che il Consiglio provinciale è chiamato a dare intorno all'istituzione di fiere e di mercati, potendo tale istituzione interessare la Provincia intiera. Se si guarda ai diversi casi in cui per questo articolo il Consiglio provinciale è chiamato a deliberare, si vede chiaramente che non si vuole da lui che un avviso; ed infatti nelle leggi comunali e provinciali cui la vigente è stata surrogata non si chiedono in cotesto caso che pareri e non altro. Se fosse stato necessario sciogliere qualche dubbio al riguardo, si poteva fare in via regolamentare, stabilendo i casi in cui tal parere si sarebbe dovuto chiedere. Ma l'attribuire un carattere autoritativo alle decisioni del Consiglio provinciale come si fa nel progetto in discussione, ci fa entrare in un sistema che perverte il principio della legge comunale. Si dà in vero un'ingerenza governativa al Consiglio provinciale che l'economia di simile legge non ammette.

E questo sistema presenta anche un altro inconveniente; esso toglie cioè ai Comuni che non fanno parte della Provincia la facoltà di ricorrere ad un'autorità che possa meglio apprezzare la natura del ricorso da loro sporto, all'autorità, voglio dire, del Governo del Re, come è stabilito nella legge comunale, in quella dei lavori pubblici, ed in altre leggi per i casi in cui sieno in conflitto Comuni di diverse Provincie. Per questi casi sembrava non si dovesse mai abbandonare il sistema stabilito in esse leggi.

La minoranza, per conseguenza, non credette di poter accettare una tale derogazione ai principii a cui

si informa la legge comunale. Eppertanto al fine di mantenere tali principii, io propongo un emendamento al paragrafo terzo dell'articolo 1°, in forza del quale, invece di dire: « è aperto il ricorso al Consiglio provinciale ecc., » si dica: « è aperto il ricorso al Governo del Re che provvederà, sentito il Consiglio provinciale, e previo il parere del Consiglio di Stato. »

Ministro d'agricoltura e commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'agricoltura e commercio. L'onorevole Relatore spiegò alquanto meglio l'idea che io dapprima aveva enunciata.

Egli vorrebbe introdurre ora una modificazione la quale riguarderebbe un caso speciale non contemplato nel progetto di legge. Io debbo primieramente fare osservare che se si vogliono interpretare i due articoli 138 e 176 della legge comunale, è certo che questa interpretazione non solo doveva essere fatta per mezzo di regolamento, ma per mezzo del potere legislativo. Di fatti, se noi bene esaminiamo la cosa (non so se l'onorevole proponente possa citare altri casi nella legge comunale dove dopo una deliberazione della Deputazione vi sia poi semplicemente un parere del Consiglio) si scorderà che tutte le deliberazioni comprese nell'articolo che riguarda il Consiglio in questa parte, sono deliberazioni di parere, ed io non so qual peso potrebbe avere un parere sopra la deliberazione della Deputazione provinciale.

Si tratterebbe dunque o di riformare l'intero sistema della legge negando il ricorso per appello al Consiglio provinciale, o stabilendo immediatamente che questo ricorso debba farsi dalla Deputazione al Re. Ma dal momento che si ammette questo principio fondamentale per tutti i Comuni compresi nella stessa Provincia, io credo che non occorra più farne eccezione, perchè non essendo negato è compreso nel diritto comune.

Quando fra due Comuni di Provincie diverse ma finitimi un Comune si riguardasse leso nei suoi interessi, io non credo che in questo caso sarebbe negato il ricorso al Re.

Quindi mi pare superfluo l'emendamento proposto dall'onorevole Relatore.

Senatore **Melegari**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Melegari**. Nella legge si dice che *decide inappellabilmente per i Comuni della Provincia*. I Comuni che non fanno parte della Provincia ma sono limitrofi ricorrono all'autorità ordinaria, che è la Deputazione provinciale. Può essa far diritto al ricorso del Comune ed allora non è più necessario il ricorso al Re. In ogni caso, quando non fosse fatto diritto a questo reclamo, conviene lasciare al Comune reclamante il diritto di ricorrere al Governo del Re. Del resto contro a questo parere della Deputazione, lo diciamo nella legge dei lavori pubblici in ogni momento, si ricorre al Consiglio provinciale per averne avviso quando si tratta

di puro avviso, perchè portare un ricorso ad un'autorità cui non è delegata l'ingerenza governativa, ciò è interamente contrario alla legge comunale e provinciale.

È un sistema che si potrà criticare, ma che fu adottato successivamente in due, in tre leggi comunali intorno l'amministrazione comunale od intorno ad altre amministrazioni.

Per me vedrei una grave ferita portata ad una delle nostre leggi organiche e gratuitamente, perchè se la libertà dei Comuni ci guadagnasse, lo capirei, ma la libertà dei Comuni non vi guadagna in nulla; vi perde assolutamente quella dei Comuni che non fanno parte della stessa Provincia.

Per conseguenza persisto nel mio emendamento.

Ministro d'agricoltura e commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'agricoltura e commercio. Non ho ancora ben potuto comprendere se l'onorevole Relatore intenda di stabilire che in tutti i casi d'appello della Deputazione provinciale debba sempre farsi per via di ricorso al Re o se intenda di stabilirlo nel caso di due Comuni...

Senatore Melegari. In tutti i casi.

Ministro d'agricoltura e commercio. Ebbene poichè la questione cade sulla essenza stessa del sistema, io dirò che le citazioni che egli ha fatto della legge dei lavori pubblici ed in gran parte della legge comunale e provinciale non calzano pienamente all'uopo.

Si era sempre detto nel nostro sistema di legislazione che la fiera era come una concessione governativa; ora, per mezzo dell'attuale disegno di legge, si è voluto stabilire un principio molto più largo, un principio di libertà comunale, riguardo all'istituzione delle fiere; si è dato ai Comuni l'assoluta libertà di pronunciare essi medesimi sopra l'istituzione delle fiere.

Ma siccome si è riconosciuto che oltre l'interesse del Comune vi poteva essere un interesse più esteso, che toccava la Provincia, allora si è lasciato l'appello del Comune alla potestà tutoria del Comune medesimo, stando però sempre in questo principio, che la fiera non era più concessione governativa, ma che dipendeva dall'assoluta autorità comunale.

Si è voluto che tutte le deliberazioni si mantenessero entro i limiti del sistema elettivo; si è detto: ci è il Consiglio provinciale che può naturalmente assai bene determinare su questi affari; onde io non veggo qui una gran ferita alla legge comunale, anzi trovo, che essendosi modificato il principio fondamentale, essendosi detto che la fiera è istituzione che entra nel dominio della libertà comunale, si è compiuto quest'edificio, senza che ciò alteri per nulla il diritto fondamentale della legge comunale e provinciale.

Senatore Melegari. La legge stabilendo che le fiere sono istituzioni comunali, le sottopone all'ingerenza governativa, col sottoporle all'approvazione delle Deputazioni

provinciali; quindi è la legge stessa che dà ai Comuni questa facoltà. La legge stessa dice: si potrà ricorrere contro la deliberazione delle Deputazioni provinciali; e ciò trovasi tanto nella legge anteriore, quanto in questa. Se l'istituzione delle fiere ha cercato di avere un privilegio d'istituzione reale per divenire istituzione comunale, si ha una ragione di più per legittimare l'ingerenza governativa, l'approvazione cioè della medesima per parte delle Deputazioni provinciali che hanno cotesta attribuzione non dai Consigli provinciali, da cui emanano, ma dalle leggi che loro concedono una parte delle attribuzioni governative. Contro le Deputazioni provinciali si ricorre al Re, comè alla sorgente del potere che loro è attribuito; mi pare che nel ricorso la tutela della libertà sia più grande che non lo è nel sistema della legge, tanto più che sappiamo per esperienza come le maggioranze dei Consigli provinciali si formino; sappiamo che questi Consigli pronunciano bene spesso con un terzo di voti; ed in molti casi la Deputazione che ha approvato, o che ha negato di approvare e contro la quale si ricorre, si trova formare la maggioranza del Consiglio stesso; e pertanto nel fatto non vi sarebbe guarentigia di sorta in favore dei Comuni.

Senatore Cibrario. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Cibrario.

Senatore Cibrario. Io riconosco un inconveniente molto grave nel sistema del progetto di legge proposto dal signor Ministro, inconveniente già toccato dall'onorevole Relatore, ma a cui mi pare che il signor Ministro non abbia badato sufficientemente.

Fin che si tratta di Comuni che occupano una posizione concentrica nell'interno della Provincia, non vi sarebbe innovazione; ma quando si tratta di Comuni che sono limitrofi alla Provincia vicina, allora può accadere che la Deputazione provinciale occupandosi quasi unicamente ed esclusivamente degli interessi della Provincia, conceda una fiera od un mercato che vulneri essenzialmente il diritto già acquisito per un'altra fiera oppure un altro mercato di un Comune distante pochi passi o poche miglia dalla Provincia. È questo a cui nell'antico sistema anteriore anche alla legge citata dall'onorevole Relatore, cioè la legge provinciale e comunale, si era sempre badato molto.

Ora, perchè sia tutelato l'interesse di questi Comuni limitrofi conviene che l'autorità che deve giudicare in ultimo grado non abbia interesse nessuno a favorire piuttosto una località che un'altra. In tal caso l'autorità sola che dovrebbe farne giudizio è l'autorità governativa, è il decreto del Re emanato previo il voto del Consiglio di Stato.

Ed ecco perchè io appoggio l'istanza testè fatta dall'onorevole Relatore acciò sia modificata la legge, vale a dire acciò l'appello sia dato sempre per via di ricorso al Re, previo il parere del Consiglio di Stato.

Presidente. La parola è al Senatore Capriolo.

Senatore Capriolo. Io ho nulla a ridire perchè il Relatore dell'Ufficio Centrale dimenticando le opinioni della maggioranza si faccia a sostenere esclusivamente una proposta della minoranza; ma avendo io appartenuto alla maggioranza, credo che sia debito mio di accennare ai motivi per cui questa venne nella deliberazione di approvare la legge come fu presentata, respingendo la proposta del Relatore. La maggioranza dell'Ufficio Centrale considerava che comunque in questo speciale caso la Deputazione abbia a determinare sulla proposta di un Comune per fiera o mercato, non per questo lo fa per esercizio di sua autorità tutoria verso il Comune; perchè comunque sia il Comune che propone una fiera, riconobbe l'Ufficio Centrale, e sta in fatto, che una fiera tocca agli interessi provinciali, affetta insomma tutta la Provincia, quindi non è più il caso che la Deputazione come autorità tutoria del Comune decida, ma decida, o meglio opina come Corpo intermedio tra il Comune e la Provincia, ed era il caso che si potesse ammettere l'appello al Consiglio provinciale.

Ben è vero; una ferita alla legge comunale viene fatta, non si può contestare; ma ammise anche l'onorevole Relatore che vi sono nella legge comunale due articoli i quali lasciano almeno ragione a qualche dubbio o meglio non sono correttamente concepiti. Difatti in quegli articoli si usò della parola *deliberare* quanto meno *impropriamente*; perciò bisogna venire necessariamente ad una modificazione, non foss'altro, di parola. L'onorevole Relatore crede che leggendo tutto il contesto della legge si possa dare una singolare interpretazione alla parola *deliberare*, considerarla cioè, come esprime l'idea di consigliare; ma *deliberare* non significa *consigliare*; dunque bisogna venire ad una modificazione.

Ed osservò egregiamente il signor Ministro che non si potrebbe modificare in questa parte la legge comunale se non per mezzo di un'altra legge.

A questo punto l'Ufficio Centrale considerava: ma, e perchè piuttosto di venire a questa modificazione non si approverebbe questo progetto di legge che dà l'appello al Consiglio provinciale? Si tratta forse d'interesse sì grave per cui si debba realmente temere che, ammettendo questo appello, le ragioni dei Comuni possano essere lese? Non parve all'Ufficio Centrale; parve che la tutela del Consiglio provinciale sia qualche cosa anche di sicuro per i Comuni.

E per quanto sia vero che la maggioranza è *mutabile* ed incerta; è pur vero che questa maggioranza alla sua volta dipende e vien giudicata dal Corpo elettorale che comprende tutti i Comuni; quindi una garanzia per ciascun Comune realmente esiste nel Consiglio provinciale. Non credette perciò che fosse il caso di rimandare questa legge all'altro ramo del Parlamento per escludere l'appello al Consiglio provinciale e tornare al ricorso al Re.

La vera difficoltà che riconobbe anche l'Ufficio Centrale fu quella accennata dall'onorevole Relatore e dal

Senatore Cibrario. La difficoltà per il caso che si tratti di un Comune che appartiene ad un'altra Provincia i cui interessi vengono lesi dalla domanda di un Comune appartenente alla Provincia la quale avrebbe a giudicare. Tanto è vero che se ne preoccupò l'Ufficio Centrale, che fu fatta una proposta di un emendamento, col quale si stabilisse che in questo caso speciale che un Comune di un'altra Provincia avesse interesse di opporsi all'istanza di un Comune della Provincia che decreta la fiera, a vece di appellare al Consiglio Provinciale vi fosse appello al Re; ma si osservò che sono casi assai rari; epperò qualche membro dell'Ufficio concluse che non tornava di occuparsene, od almeno di darvi troppo peso.

Ormai però la questione si è modificata di molto dopo le dichiarazioni dell'onorevole signor Ministro, ed io, che forse avrei persistito nel proporre questo emendamento, dopo tali dichiarazioni, credo poterne fare a meno, e non sia più il caso di frapporre ostacolo all'accettazione di questa legge.

Diceva il signor Ministro: Si parla di Comuni che appartengono ad una stessa Provincia; resta stabilita la regola generale che vi sarà l'appello della Deputazione al Consiglio provinciale in tutti i casi in cui i Comuni di una stessa Provincia facciano questa istanza e facciano opposizione.

Quando poi si tratti di Comuni di diverse Provincie, siccome questi non possono venir costretti a riconoscere per giudice il Consiglio provinciale, che non è suo giudice naturale, cioè il Consiglio che non è della sua Provincia, in questo caso vi è il diritto comune determinato dalla legge comunale, quel diritto cioè che ammette l'appello al Re.

Io credo dunque che si possa tener conto di questa dichiarazione e riposare sicuri che quando avvenisse il caso di richiami di un Comune appartenente ad altra Provincia si avrebbe sempre aperta la via del ricorso al Re.

Senatore Cibrario. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cibrario. Malgrado tutta la deferenza che ho sempre avuto pel Senatore Capriolo, non mi posso persuadere che si possa ammettere che per una stessa qualità di affari vi possano essere per uno due gradi di giurisdizione, e per l'altro tre gradi...

Senatore Capriolo. Ma no, non sarebbero che due sempre, dalla Deputazione al Re.

Senatore Cibrario. Allora deve essere chiaramente espresso nella legge per quali affari a vece di ricorrere ai Consigli provinciali si ricorre al Re, giacchè trattandosi di cose sommamente delicate, io non comprendo come si possa stare ad una semplice interpretazione data dal Ministero in un solo ramo del Parlamento e stabilire bene questa specie di giurisdizione che per me è affatto nuova.

Senatore Melegari, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Melegari. Per persuadere il Senato che

nell'articolo 176 della legge comunale non si parla che di un voto, di un parere, basta leggere lo stesso articolo che così suona: «delibera a termini di legge.» Seguono quindi cinque oggetti su cui è principalmente chiamato a deliberare, e poi continua: «e generalmente sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dalla legge o domandato dal Prefetto.» Ciò apparirà più chiaro se si cerca quali sono gli oggetti principalmente indicati in quest'articolo.

Il primo concerne i cambiamenti proposti alle circoscrizioni della Provincia, dei circondari, dei mandamenti e dei Comuni e sulle designazioni dei capoluoghi.

Vengono quindi le modificazioni da introdursi nella classificazione delle strade nazionali, e così fino alla istituzione delle fiere e dei mercati. Ognuno vede che qui si tratta di un voto, di un parere, e non di un atto di autorità, poichè voi ben sapete che non si può recare cambiamento alle circoscrizioni accennate sopra, se non se per legge; così vuole lo Statuto, nè la legge comunale poteva violarlo.

Voi sapete altresì che secondo la legge sui lavori pubblici per le modificazioni da introdursi nella classificazione delle strade nazionali non si chiede al Consiglio provinciale che un parere.

La legge comunale come l'anzidetta, e molte altre leggi speciali non si rivolgono al Consiglio provinciale che per attribuirgliene quando il diritto e quando il dovere di emettere un voto, un parere, non mai un atto di autorità fuori dei casi in cui si tratti delle cose provinciali, non mai in quelli in cui si tratti delle attribuzioni governative, come sarebbe il caso proposto di approvare gli atti della Deputazione provinciale quando esercita le sue funzioni di tutela governativa sui Comuni.

Le fiere evidentemente, come osservava l'onorevole Capriolo, possono interessare tutta la Provincia; che si debba sentire il suo voto, lo capisco anch'io, ma che si debba attribuirle l'autorità di approvare o di non approvare, questo no.

Riassumendomi: lo sconvolgimento che si porta all'economia della legge comunale è tale che non potrà consentire a votare la legge quando non vi fosse introdotto l'emendamento che ho proposto.

Ministro d'agricoltura e commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'agricoltura e commercio. Mi rincresce di dover tediare il Senato, ritornando in gran parte sugli stessi argomenti; ma sono posto in questa dura necessità dalla soverchia insistenza dell'onorevole Relatore.

L'onorevole Relatore parte da un principio astratto, da un principio ipotetico, cioè egli non parte dal principio che si è fatta una proposta di legge riguardo le fiere e i mercati; egli parte dal principio, se ora noi dobbiamo interpretare l'articolo 138 e metterlo in accordo coll'art. 176. Questo era stato il primitivo

punto di partenza dell'onorevole mio predecessore, il quale presentò questo progetto: ed io stesso nella Camera dei Deputati dissi appunto che bisognava attenersi a questo sistema.

L'altro ramo del Parlamento ha detto: Non occorre per ora troppo investigare se sia necessario metter di accordo questi due articoli, ma è necessario che si pensi in quest'occasione a determinare la istituzione delle fiere con un principio di libertà più larga di quella che non vi era.

Con ciò si viene dunque a derogare al principio fondamentale da cui parte l'onorevole Relatore, che era quello di considerare le fiere come una concessione regia, come quasi una istituzione governativa, e di considerarle come una istituzione comunale, come un atto del potere comunale.

Tutto il sistema è variato. Si tratta ora di vedere se questo nuovo sistema possa essere preferito al sistema antico, se in questo nuovo sistema la libertà comunale non sia meglio tutelata che nel sistema antico.

Non ho udito mettersi innanzi dall'onorevole Relatore ragione alcuna, colla quale sia fatto palese che la libertà comunale sia nel sistema che egli propone meglio tutelata che ora in quello del presente progetto di legge.

Quali sono state le ragioni?

Quelle di dire che il Consiglio di Stato poteva essere giudice più competente che il Consiglio provinciale. Ma io osservo che se il Relatore ammette che il Consiglio provinciale sia chiamato a dare il suo avviso sopra le deliberazioni della Deputazione, è evidente che l'autorità dell'avviso è tale e tanta che questo diventa quasi una specie di deliberazione; quindi tutte le obiezioni che egli faceva ai Consigli provincialia cadono di per sé.

L'obiezione del Senatore Cibrario fu discussa lungamente nella Camera; vi erano molti che contestavano, per esempio, che vi potessero essere diversi interessi per le diverse Provincie, circa le fiere, e che anche nei Comuni finitimi da una Provincia ad un'altra sarebbero sempre le potestà delle singole Provincie che verrebbero chiamate a deliberare quando si potesse dubitare che un Comune finitimo potesse pregiudicare ad altro Comune. Ma questi sono casi ipotetici che si fanno, e che in realtà non succedono, ed io dico che anche in questi casi vi potrebbe esser ricorso al Re.

Io non ho l'autorità competente per fare una dichiarazione, ma veggio che la giurisprudenza amministrativa che si adotta in codesta questione non esclude un tal ricorso quando il caso se ne presentasse.

Posto dunque che la legge ha voluto dare ai Consigli comunali la libera istituzione delle fiere, non veggio alcun inconveniente che le operazioni si compiano entro la cerchia loro senza che vi sia bisogno di dare ricorsi al Re per una questione la quale poi non è di grande momento.

Dopo queste considerazioni debbo con mio dispiac-

cere dichiarare di non poter accettare la modificazione presentata.

Presidente. Il Senatore Melegari ha proposto un emendamento al terzo paragrafo dell'art. 1; il testo del paragrafo è così concepito: « In caso di opposizione dei medesimi, deciderà la Deputazione provinciale. Contro la decisione della stessa è aperto il ricorso al Consiglio provinciale che pronuncerà inappellabilmente. »

L'emendamento direbbe invece: « Al Governo del Re il quale provvederà, sentito il Consiglio provinciale, e previo parere del Consiglio di Stato. »

Domando prima di tutto se è appoggiato.

Chi lo appoggia, sorga.

(Appoggiato)

Ora lo metto ai voti.

Senatore **Roncalli F.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Roncalli.** Giacchè si è notificato quanto è succeduto, almeno in parte, in seno all'Ufficio Centrale, io debbo dire ancora che le opinioni non si trovarono in maggioranza in quell'occasione; anzi sul bel principio, per dire il vero, non si ottenne maggioranza per veruna opinione. Fu un sistema di transazione quello che fece nascere la maggioranza in seno all'Ufficio, in quantochè avendo ben esaminato gl'inconvenienti maggiori o minori che ci erano nel rimandare la legge dopo averla emendata, la maggioranza dell'Ufficio si decideva a sacrificare la propria opinione per proporre al Senato l'adozione pura e semplice della legge.

Ora, lo stesso onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale propone un emendamento il quale sta per essere sottoposto ai voti del Senato e che potrebbe benissimo venire adottato e quindi produrre il rinvio della legge. In tal caso io mi fo carico di esporre anche la mia opinione quale appunto io la dichiarava in seno dell'Ufficio Centrale al solo oggetto di evitare il pericolo di un rimando.

E sarebbe quindi mio avviso di proporre che dell'articolo 1° della legge non si ritenesse che il primo articolo: « Spetta ai Consigli comunali di stabilire le fiere e i mercati nelle località dipendenti dalla loro amministrazione. »

Io semplificherei molto la operazione della legge eliminando tutto il rimanente dell'articolo.

Ho sentito l'onorevole Relatore, ed il signor Ministro dire che questa legge era fatta nel senso di aumentare l'autonomia comunale, di discentrare, di accrescere le attribuzioni della rappresentanza comunale. Mi pare che per ottenere questo scopo non vi possa essere strada migliore della mia proposta. D'altronde non mi spavento e credo che niuno dovrebbe spaventarsi delle conseguenze.

Si dica che qualche Comune, o per capriccio o forse per non ben comprendere i propri interessi, potrebbe stabilire fiere in località non opportune, e sopprimere le fiere già stabilite. Ma io per questo non posso ammettere l'opinione di diritto acquisito; è una

consuetudine invalsa, ma non mai un diritto acquisito esclusivo.

Io dico dunque che il rimedio starà nella cosa stessa: se un Comune adotterà la massima di stabilire una fiera o un mercato in una località inopportuna, la condizione naturale delle cose farà giustizia, perchè il mercato o la fiera non avrà seguito di sorta, e il Comune rimarrà aggravato delle spese fatte e avrà per di più lo scorno di avere sbagliato.

Si aggiunge che lo stabilimento di una fiera o mercato non è d'interesse locale di un sol Comune, ma è d'interesse della intera Provincia.

Io faccio distinzione: l'intera Provincia avrà interesse a profittare di un mercato, e ne profitterà allora quando questo mercato è posto in sito conveniente per gl'interessi de'suoi Comuni; ma se sarà stabilito un mercato in condizioni inopportune, non comode per gli altri Comuni della Provincia, questi tralascieranno di approfittarne, perchè lo stabilire un mercato non obbliga gli altri Comuni.

A me pare adunque che il mio sistema sia oltremodo semplificato, che aumenti la libertà dei Comuni, rispetti i diritti, e non arrechi verun notevole inconveniente.

Senatore **Melegari, Relatore.** Se il sig. Ministro accettasse questa proposta non avrei difficoltà di ritirare il mio emendamento, perchè cosa rimarrebbe? rimarrebbe la legge comunale, la quale attribuisce l'approvazione delle fiere alla Deputazione provinciale, e quindi il ricorso al Re. Adotterei dunque perfettamente questo sistema, perchè non toccherebbe la legge comunale. Non resterebbe della proposta che ciò che serve ad unificare la legislazione in materia delle fiere e mercati in tutto il Regno.

Ministro d'agricoltura e commercio. Io non potrei accettare l'emendamento proposto dal Senatore Roncaldi: io credo che la conseguenza sarebbe diversa da quella espressa dall'onorevole Relatore. Quando si faccia una legge sulle fiere e sui mercati, la quale dica unicamente, « spetta ai Consigli comunali di stabilire le fiere e i mercati nelle località dipendenti dalla loro amministrazione, » credo che con questo sarebbe tolto ogni apprensione...

Senatore **Melegari.** Ma vi è la legge comunale la quale statuisce che le fiere e i mercati istituiti dai Comuni sono soggetti all'approvazione della Deputazione provinciale.

Ministro d'agricoltura e commercio. Ma dal momento che vi fosse una legge che desse ai Comuni la facoltà d'istituire fiere e mercati, non c'entrerebbe più né Deputazione provinciale, né Consigli...

Senatore **Melegari.** Bisogna allora derogare assolutamente alla legge comunale e provinciale.

Ministro d'agricoltura e commercio. Naturalmente s'intenderebbe che sarebbero abrogati tutti gli articoli di legge contrari all'articolo della legge attuale, quindi credo che ciò cambierebbe il sistema fin qui sostenuto dal Relatore. Il sistema invece che

noi sostenevamo era questo, che la fiera era di puro e semplice interesse comunale e quindi era necessario di far intervenire la Deputazione provinciale.

Senatore Melegari. Come vuole la legge comunale, ma solo per averne un parere.

Senatore Capriolo. Bisogna badare un po' all'intendimento del Senatore Roncalli. Questi vuole escludere affatto ogni intervento di *Deputazione* e di *Consiglio*. Perciò qualora la sua proposta potesse avere la significazione che le vuole attribuire il signor Relatore, non v'ha dubbio a far chiaro il suo intendimento, il Senatore Roncalli, non esiterebbe ad aggiungere quelle clausole e quelle dichiarazioni che valessero ad escludere affatto ogni estraneo intervento, ed a lasciare il Comune *assoluto e indipendente* nelle sue determinazioni relativamente alle fiere e mercati. Stiamo adunque alla *realtà delle cose*. Il Senatore Roncalli non vuole che i Comuni, per decidere dello fiere e dei mercati, abbiano a fare con Deputazioni o Consigli provinciali.

L'Ufficio Centrale respinse questa sua proposta, perchè non si può nè si deve permettere che un Comune abbia ad avere facoltà di potere alcune volte *nuocere ad altro Comune* senza neppure giovare a sè stesso. Perciò faccio istanza perchè il Senato voglia confermare il voto del suo Ufficio Centrale, e così respingere la proposta del Senatore Roncalli.

Senatore Gallotti. Signori! Il maggior argomento dell'onorevole Ministro, almeno per quanto a me pare, è il seguente: La nuova legge egli dica, migliora la condizione dei Comuni e delle Provincie. La Camera elettiva l'ha votata, facendovi un emendamento, questa nuova legge sarà rimandata alla Camera elettiva, dunque bisognerebbe accettarla tal quale essa è, perchè è migliore dell'altra che ora abbiamo. Dapprima era privilegio del Sovrano accordare ad un Comune il permesso di tener fiere; ora invece colla presente legge viene accordata ad ogni Comune la facoltà di deliberare se gli convenga di tenere una fiera o più. Dunque è, quasi direi, una concessione che è fatta ai Comuni, è un bene che si fa loro; ed è meglio non migliorare la legge con un emendamento che aspettare sin a quando sarebbe nuovamente discussa e votata dall'altra Camera, cui dovrebbe essere rimandata.

Io son persuaso che la nuova legge che ci è proposto di votare è buona; che in caso contrario il Ministro che qui la difende, questo stesso Ministro non la avrebbe sostenuta, anzi l'avrebbe combattuta in Consiglio. Io sostengo la prima opinione che ho posta sul tappeto dell'Ufficio Centrale, poichè credo che quando si fa una legge non ci è ragione al mondo, perchè potendo prevedere ogni caso cui la materia che la riguarda possa dar luogo, non si abbia da prevedere. Per cui quando due Comuni appartenenti a diverse Provincie siano in lite debbe provvedere il legislatore al modo di decidere la lite medesima.

Senatore Lambruschini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lambruschini. Io intendo di fare una brevissima riflessione pratica la quale mostrerà che tutti questi timori riguardo ai ricorsi e al modo di risolverli, in fatto non riescono a nulla.

In qual modo la risoluzione di un Comune che stabilisce una fiera, può essa danneggiarne un altro? Solamente nel caso che voglia stabilirla nel medesimo giorno in cui ha luogo nell'altro Comune, perchè, in sostanza, che ci sieno due fiere, ciò non nuoce ad alcuno, ma qualora se ne stabiliscano due nello stesso giorno in due Comuni vicini si levano i concorrenti dall'una all'altra. È chiaro però che è dell'interesse di chi vuol stabilire una fiera nuova di non metterla nel medesimo giorno di un'altra se vuole che la fiera sia proficua al paese; onde è evidente che saranno pochissimi i casi in cui avrà luogo un ricorso. La cosa diminuisce perciò tanto d'importanza che mi parrebbe non occorrere per questo di rimandare all'altra Camera il progetto di legge. Questa è la considerazione che io volevo fare.

Presidente. Stanno sul tavolo della Presidenza due proposte, una del Senatore Melegari e l'altra del Senatore Roncalli. La proposta del Senatore Roncalli essendo negativa, cioè di sopprimere i primi tre alinea dell'articolo 1°, non ci sarà che a mettere in votazione l'articolo per divisione, ed il Senatore Roncalli e coloro che sono del suo parere rifiuteranno il loro voto ai paragrafi che disapprovano.

Siccome poi questa proposta è radicale, io la metterò per la prima ai voti.

Senatore Cibrario. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Cibrario ha facoltà di parlare.

Senatore Cibrario. Il Senatore Capriolo fa una proposta di aggiunta così espressa:

« Nel caso però che il Comune opponente appartenga ad un'altra Provincia, dalla decisione della Deputazione provinciale è aperto il ricorso al Re, » da inserirsi subito dopo la parola *inappellabilmente* del terzo paragrafo.

Io mi associo per le ragioni da me testè esposte a questo emendamento.

Presidente. Trattandosi di un'aggiunta potremo votarla dopo il paragrafo.

Ora comincerò a mettere ai voti il paragrafo primo.

Senatore Roncalli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Roncalli. Siccome io sarei disposto, se la legge venisse adottata senza modificazioni, piuttosto che rinviarla all'altra Camera, di rinunciare al mio emendamento, così io pregherei il Senato di votare prima sulle altre proposte.

Presidente. Allora metterò ai voti prima l'emendamento del Senatore Melegari.

Leggo adunque il paragrafo 3°.

« In caso d'opposizione da parte dei medesimi de-

ciderà la Deputazione provinciale. Contro la decisione della stessa è aperto il ricorso...

Qui il testo dice:

« Al Consiglio provinciale che pronuncia inappellabilmente. »

L'emendamento dice:

« Al Governo del Re il quale provvederà, sentito il Consiglio provinciale e previo parere del Consiglio di Stato. »

Chi approva questo emendamento è pregato di sorgere.

(Non è approvato)

Non essendo ammesso, secondando il desiderio del Senatore Roncalli, si passerà all'aggiunta del Senatore Capriolo.

Il signor Ministro l'accetta?

Ministro d'agricoltura e commercio. Mi fa una certa sensazione di negare il ricorso al Re per una parte ed introdurlo per un'altra. È vero che i casi non sono identici, ma io credo che anche il caso di conflitto fra una Provincia ed un'altra sia rarissimo e quasi impossibile; e quando si desse questo caso, è mio avviso che torni meglio lasciarlo decidere secondo la giurisprudenza comune e che quindi non si modifichi per ora un sistema che abbiamo accettato con un altro sistema che volessimo introdurre. Del resto non posso dissimulare che lo scopo principale di questa legge era quello di unificare le tasse nelle varie Provincie sulle fiere e sui mercati, e parmi non sia conveniente l'introdurre una modificazione che contempla un caso il quale forse non può succedere, o che succedendo si potrebbe anche risolvere secondo le norme del diritto comune.

Quindi vorrei pregare l'onorevole Senatore Capriolo che pareva già tenersi pago da principio della mia dichiarazione, di voler ritirare la sua aggiunta, la quale per avventura introdurrebbe due giurisprudenze che non consuonerebbero con i principii fondamentali della legge: questa legge ha voluto dare ai Comuni la facoltà assoluta di istituire le fiere, e con essa si sono pure preveduti alcuni casi in cui l'interesse di un Comune fosse in urto con quello di un altro.

Ora, mi pare che sia estremamente necessario che non ci occupiamo di interessi che possono essere fra Provincie e Provincie, perchè quando questo conflitto nascerà io credo, ripeto, che il diritto comune provveda.

Senatore Capriolo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Capriolo. Per me a questo riguardo sarei molto arrendevole; è lo dimostrai, dichiarando di credere che in tal qual modo, al difetto dell'attuale legge, potesse supplire la dichiarazione del sig. Ministro; tuttavia ho compilato quell'aggiunta per assecondare l'istanza dell'onorevole Senatore Cibrario e dell'onorevole Senatore Gallotti, il quale dichiarò precisamente di volere che in nuova legge si provveda a tutti i casi prevedibili con una espressa disposizione legis-

lativa. Or bene; siccome è senza dubbio possibile che nel caso di fiere si trovino in conflitto gl'interessi di due Comuni appartenenti a diverse Provincie; però quando vogliasi assecondare il desiderio dell'onorevole Senatore Gallotti è necessario che si provveda anche a questo caso possibile, e vi si provveda coll'aggiunta da me proposta.

Nè sta quello che dice il signor Ministro, vengasi cioè a stabilire una doppia giurisprudenza od almeno diversi sistemi in casi identici; perciocchè ammetterebbesi l'appello al Consiglio provinciale, quando esso è il giudice naturale dei Comuni che sono in controversia; allorchè invece tratterebbesi di Comuni contendenti che non appartengono tutti alla stessa Provincia, mancandovi il Giudice naturale per tutti loro, nel Consiglio provinciale, la necessità delle cose condurrebbe, per questo caso speciale, ad ammettere il ricorso al Re, come ebbi a proporre colla mia aggiunta. In ogni modo, lo ripeto, ovè si acquetino gli altri opposenti, per me non muoverei molte difficoltà per desistere dalle mie proposte.

Senatore Gallotti. Io no.

Ministro d'agricoltura e commercio. Io non vorrei che il Senato si preoccupasse di ciò, perchè anche supponendo che uno di questi Comuni voglia fare un atto di capriccio, supponendo che volesse istituire un mercato o una fiera, a danno di un altro, i Consigli provinciali, deputati a tutelare l'interesse dei Comuni, troverebbero modo di dissuaderlo.

Insisto quindi che l'onorevole Senatore Capriolo voglia ritirare la sua aggiunta.

Senatore Gallotti. Il Senatore Roncalli vorrebbe venisse data licenza ad ogni Comune di tener fiere o mercati, ed io gli dimando: ma se un Comune tenesse una fiera in giorno assegnato ad altro Comune vicino per fargli dispetto e quindi ne ruinasse gli interessi, quel Comune che aveva il permesso di tener fiere, ha diritto o no di ricorrere? Io dico che ha questo diritto e la legge dice che può ricorrere alla Giunta provinciale; ed aggiungo che se mai sono in tale condizione due Comuni di diverse Provincie, la questione dee esser decisa dal Re, dal Consiglio di Stato e non dalle Giunte inappellabilmente. E da quale Giunta io domando? da quale delle due Provincie sarebbe chiamato a decidere gli interessi di Comuni di due Provincie diverse?

Presidente. Il Senatore Capriolo insiste nel suo emendamento?

Senatore Capriolo. Lo ritiro.

Senatore Melegari, Relatore. È ripreso dal Senatore Gallotti.

Presidente. Essendo ripreso dal Senatore Gallotti devo metterlo ai voti.

Esso consiste nell'aggiungere alla fine del terzo paragrafo del 1° articolo dopo la parola *inappellabilmente* le seguenti: « Nel caso però che il Comune opponente appartenga ad altra Provincia, dalla decisione della Deputazione provinciale è aperto il ricorso al Re. »

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato).

Metto dunque ai voti l'intero articolo.

(Lo rileggo).

« Art. 1. Spetta ai Consigli comunali di stabilire le fiere e i mercati nelle località dipendenti dalla loro amministrazione.

« La rispettiva deliberazione sarà trasmessa al Prefetto perchè ne ordini la pubblicazione nei Comuni limitrofi.

« In caso di opposizione da parte dei medesimi, deciderà la Deputazione provinciale. Contro la decisione della stessa è aperto il ricorso al Consiglio provinciale che pronuncierà inappellabilmente.

« Il termine per opporsi alla deliberazione dei Consigli comunali è di trenta giorni dal dì della pubblicazione; spirato il quale, la deliberazione rimane esecutiva. »

(Approvato)

« Art. 2. Per la istituzione di una fiera o di un mercato, e pel loro cambiamento in modo permanente sarà pagata a titolo di registrazione della deliberazione del Consiglio comunale una tassa a favore dello Stato, secondo la tabella qui unita. »

(Approvato)

« Art. 3. Tutte le disposizioni attualmente in vigore relativamente alla istituzione delle fiere e de' mercati restano abrogate in quanto siano contrarie alla presente legge.

(Approvato)

TASSA DI REGISTRO

COMUNI aventi una popolaz.	Per ciascuna fiera o mercato nuovo	Pel cambiamento in modo permanente di una fiera o mercato
Sup. a 60,000 abit.	200	100
Sup. a 30,000 abit.	150	75
Sup. a 10,000 abit.	100	50
Sup. a 5,000 abit.	50	25
Al dis. di 5,000 abit.	25	12,50

(Approvata)

Ora si dovrebbe venire alla votazione per squittinio segreto di questa legge, e di quella del contratto d'af-

fitto del Cantiere militare marittimo di San Rocco in Livorno; ma prima di tutto si deve verificare il risultato delle due votazioni già fatte per la legge relativa alle modificazioni alla legge 30 giugno 1861 sulla Sanità marittima, e per quella concernente una spesa straordinaria per l'acquisto di un cavo sottomarino.

(Si procede allo spoglio di queste due ultime votazioni).

Presidente. Con mio dispiacere debbo annunziare al Senato che, essendosi allontanati dall'aula alcuni Senatori, la votazione è nulla per mancanza di numero legale; per cui si ripeterà nella prossima seduta. Intanto io prego i signori Senatori presenti a voler avvertire anch'essi i loro colleghi a frequentare le sedute, perchè altrimenti resteremmo con votazioni nulle.

Senatore **Roncalli F.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Roncalli.** Io vorrei pregare l'onorevole sig. Presidente di far constatare, per mezzo dell'appello nominale, quali sono i Senatori assenti e quali i presenti, come esige il Regolamento in simili casi; perchè è doloroso per quelli che sono assidui e diligenti come me, che stanno qui con grande loro scomodo e danno dei loro interessi per adempiere al dover loro, abbiano ad essere confusi con i negligenti per mancanza dei quali sovente non si possono votare le leggi e le sessioni si prolungano più del dovere.

Presidente. Io faccio presente al Senatore Roncalli ed al Senato che molti degli assenti lo sono per congedo regolare che converrebbe perciò fare una distinzione fra gli assenti legittimi e quelli non legittimi, cioè non in congedo regolare.

Senatore **Roncalli.** Desidero che si faccia dal processo verbale risultare del nome dei presenti, fra cui ci sono io. (ilarità)

Presidente. Il Senato è dunque convocato per venerdì alle 2 in seduta pubblica, prima, per terminare le votazioni incompiute; poi per discutere gli altri progetti di legge posti all'ordine del giorno.

Senatore **San Severino.** Siccome oggi eravamo in poco numero, così non tutti possono sapere della convocazione per venerdì; prego quindi il signor Presidente a far avvertire a domicilio i Senatori assenti.

Presidente. L'Ufficio di presidenza farà il suo dovere; intanto la seduta è sciolta (ore 5 1/2).